

Oggetto: Riliquidazione dei trattamenti pensionistici, TFS (ex buonuscita) e TFR - Applicazione CCNL 2025-2027 - Adempimenti a carico delle istituzioni scolastiche.

Il CCNL del Comparto Istruzione e Ricerca per il triennio 2025-2027, sottoscritto in via definitiva il 1° luglio 2026, disciplina, per la parte di interesse, il trattamento economico del personale scolastico e si applica al personale docente, educativo e ATA delle istituzioni scolastiche.

Gli incrementi previsti riguardano le diverse componenti del trattamento stipendiale, secondo le misure e le decorrenze indicate nelle tabelle allegate alla presente comunicazione, aggiornate al CCNL 2025-2027 (tabelle Stanizzi). Le decorrenze economiche previste sono il 1° gennaio 2025, il 1° gennaio 2026 e il 1° gennaio 2027. Ai fini dell'individuazione degli incrementi spettanti, si specifica che, dovrà essere presa a riferimento la data di cessazione dal servizio.

Tali miglioramenti, incidendo anche sui trattamenti pensionistici e sulle prestazioni di fine servizio e di fine rapporto, comportano, per il personale cessato dal servizio nel periodo interessato dal contratto già menzionato, la rideterminazione delle prestazioni già liquidate e il conseguente ricalcolo delle somme spettanti.

Tanto premesso, si forniscono di seguito le indicazioni operative relative agli adempimenti connessi alla riliquidazione dei trattamenti pensionistici, del TFS e del TFR, in conformità alle disposizioni INPS vigenti e agli aggiornamenti economici previsti dal CCNL 2025-2027.

1. Riliquidazione del Trattamento di Fine Servizio TFS - ex buonuscita.

Con riferimento alla riliquidazione delle prestazioni di fine servizio per il personale cessato dal 1° settembre 2025, si richiamano le istruzioni contenute nella circolare INPS n. 125 del 4 novembre 2022 e nel messaggio INPS n. 2296 del 21 giugno 2023.

Prima di procedere agli adempimenti necessari, l'Istituzione scolastica è tenuta a verificare lo stato della pratica TFS telematica accedendo alla scrivania virtuale INPS attraverso il seguente percorso:

- spalletta sinistra;
- “Comunicazione di cessazione”;
- “Richiamo modelli inoltrati”.

Gli stati della pratica possono risultare:

- “apertura pratica”;
- “in istruttoria”;
- “validata”;
- “pagata 1^a rata”;
- “pagata rata intermedia”;
- “pagata”;
- “pagata ultima rata”.

A tal fine, si coglie l'occasione per precisare ulteriormente che, relativamente alle riliquidazioni dei TFS derivanti dall'aggiornamento economico dell'Ultimo Miglio TFS, è necessario modificare esclusivamente il dato economico, sovrascrivendo e ricertificando l'Ultimo Miglio precedentemente inserito.

Tale operazione consente all'applicativo di generare il risveglio o la modifica della prima liquidazione già trasmessa, indipendentemente dallo stato di lavorazione della pratica. Pertanto, qualora la variazione riguardi esclusivamente i dati economici dell'Ultimo Miglio TFS, non deve essere trasmessa una nuova Comunicazione di cessazione.

Inoltre, modificando parzialmente quanto indicato nella nota operativa del giugno 2026, si precisa che, relativamente alle variazioni riguardanti esclusivamente i dati propri della Comunicazione di cessazione, e non quelli attinenti all'Ultimo Miglio TFS:

- in caso di pratica TFS nello stato “apertura pratica”, “in istruttoria” o “validata”, l’Istituzione scolastica deve trasmettere una Comunicazione di cessazione di tipo “prima liquidazione”;
- in caso di pratica TFS nello stato “pagata”, “pagata 1^ rata”, “pagata rata intermedia” o “pagata ultima rata”, l’Ente deve trasmettere una Comunicazione di cessazione di tipo “riliquidazione”.

Resta fermo che, qualora la variazione riguardi dati giuridici presenti nella Posizione Assicurativa di interesse per il TFS, dovrà essere effettuata la relativa sistemazione della Posizione Assicurativa. Qualora le variazioni interessino più tipologie di dati, dovranno essere eseguiti congiuntamente tutti gli adempimenti pertinenti.

Si ribadisce che l’adempimento relativo alla trasmissione della Comunicazione di cessazione non concerne la variazione dei dati dell’Ultimo Miglio TFS.

Pertanto, nel caso in cui debbano essere modificati la data di inizio o di fine servizio, la causa di cessazione oppure i dati retributivi registrati nell’Ultimo Miglio TFS, l’Istituzione scolastica dovrà esclusivamente rettificare, sovrascrivere e ricertificare l’Ultimo Miglio TFS già precedentemente compilato.

2. Riliquidazione del trattamento pensionistico.

Per la riliquidazione delle pensioni si richiama la circolare INPS n. 26 del 13 febbraio 2019, paragrafo 5.

Le Istituzioni scolastiche dovranno:

- prendere in carico la Posizione Assicurativa;
- inserire un nuovo “Ultimo Miglio”, senza sovrascrivere quello precedentemente acquisito, riportando gli incrementi stipendiali spettanti alla data di cessazione dal servizio;
- aggiornare la retribuzione fissa e continuativa e la retribuzione base utile ai fini della maggiorazione del 18%;

- compilare la sezione “Miglioramenti contrattuali” con gli importi previsti alle scadenze contrattuali successive alla cessazione.

La riliquidazione della pensione resta subordinata all’invio, da parte del MEF-NoiPA, delle denunce contributive conseguenti alla corresponsione degli emolumenti arretrati, mediante quadro V1, causale 1, della ListaPosPA.

Il nuovo “Ultimo Miglio” dovrà riportare gli incrementi spettanti alla data di cessazione seguendo criteri assimilabili a quelli indicati dalla nota emanata lo scorso 5 giugno.

Si sottolinea che dovranno essere utilizzati esclusivamente i dati economici contenuti nelle tabelle della retribuzione pensionistica aggiornate al CCNL 2025-2027 e allegate alla presente comunicazione.

L’avvenuto aggiornamento dovrà essere comunicato al seguente indirizzo:

RiliquidazioniPrestazioniPPAA.DCMNapoli@inps.it

Si comunica che, al fine di ottimizzare i flussi operativi e garantire la tempestività degli adempimenti, è necessario dare la priorità alla definizione delle posizioni dei **pensionati cessati nel corso dell'anno 2025**. Pertanto, le lavorazioni e le relative comunicazioni concernenti le cessazioni calendarizzate per le **annualità successive** dovranno essere avviate e trasmesse **esclusivamente dopo il completo esaurimento** delle pratiche riferite all'anno 2025.

3. Riliquidazione del Trattamento di Fine Rapporto TFR.

Per le pratiche TFR generate tramite l’applicativo “Ultimo Miglio TFR”, secondo le istruzioni contenute nella circolare INPS n. 185/2021:

- non sono richiesti ulteriori adempimenti dopo l’inserimento dell’Ultimo Miglio TFR;
- l’aggiornamento della Posizione Assicurativa mediante denuncia DMA/Uniemens ListaPosPA relativa agli incrementi stipendiali determina automaticamente la riliquidazione della prestazione.

In via residuale, per le pratiche gestite tramite modello TFR/1, secondo le indicazioni contenute nel messaggio INPS n. 1645 dell'8 maggio 2023, sarà necessario compilare e trasmettere il modello cartaceo TFR/2 per comunicare le variazioni contrattuali.

Conclusioni.

Si invitano gli uffici competenti a garantire la puntuale e uniforme applicazione delle presenti disposizioni, nel rispetto della normativa vigente e delle istruzioni operative fornite.

Si raccomanda, inoltre, di assicurare un costante e attento monitoraggio dello stato delle pratiche attraverso gli strumenti messi a disposizione, in particolare mediante la piattaforma Nuova Passweb e la scrivania virtuale INPS, al fine di prevenire invii non necessari o non conformi, ridurre i tempi di lavorazione e garantire la tempestiva definizione dei procedimenti.

La presente comunicazione aggiorna i riferimenti contrattuali al CCNL 2025-2027 e sostituisce, limitatamente alle istruzioni operative espressamente modificate, le indicazioni contenute nella nota operativa del 05 giugno 2026.

Napoli, 23.09.26

Dr. Roberto Bafundi
Direttore DCM Napoli



Firmato digitalmente da:
Roberto Bafundi
Data: 29/09/2026 10:38:34